

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1639-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE
DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE
DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: LABRIOLA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEODORI, BIANCO, SODANO, BASLINI, FIORI,
BATTISTUZZI, POLLICE**

Presentata il 30 aprile 1984

Norme per la nomina per sorteggio degli scrutatori
nelle elezioni politiche e amministrative

Presentata alla Presidenza il 23 ottobre 1986

ONOREVOLI COLLEGHI ! Il provvedimento che si presenta al vostro esame si propone di offrire un rimedio efficace al fenomeno, le cui proporzioni sono allarmanti, di manipolazioni e adulterazioni dei risultati elettorali, perpetrate ad opera di soggetti componenti gli uffici di seggio nelle operazioni di scrutinio.

Si attira la vostra attenzione sui seguenti dati:

1) l'accertamento dei brogli è stato anche di recente posto in essere non solo in sede giurisdizionale, ma anche nei competenti organi del Parlamento;

2) ne consegue un particolare obbligo per il Parlamento di provvedere, anche per rassicurare l'opinione pubblica, giustamente turbata e sdegnata;

3) da ciò che risulta sembra certo che la falsificazione dei risultati, frutto di azioni plurime di cui è agevole sospettare la concertazione, abbia inciso sulla graduatoria preferenziale dei candidati, procurando così l'ingresso nelle assemblee elettive a chi eletto non è stato, e invece sbarrandolo a chi legittimamente era stato investito dal voto popolare: ma nessuno può escludere che le irregolarità vadano anche oltre la selezione dei candidati, per investire l'assegnazione dei quozienti alle liste concorrenti;

4) i dati emersi riguardano singoli casi, ma assumono un innegabile valore sintomatico di un malcostume diffuso;

5) il rimedio proposto consiste nel sostituire il metodo del sorteggio degli scrutatori alla vigente disciplina, che rimette di fatto all'influenza determinante dei partiti politici, o di singole personalità degli stessi, la designazione dei nominativi per il delicato ufficio di componente il seggio elettorale;

6) pur criticata da alcune parti, non vi è stata alcuna indicazione diversa rispetto a questa soluzione, che sia seriamente correttiva della situazione attuale;

7) la Commissione si è dichiarata disponibile a perfezionamenti tecnici, e ha accolto quelli suggeriti dal rappresentante del Governo, che ha dato allo schema legislativo un assenso di massima. Tale disponibilità si conferma nella fase dell'Assemblea.

Il relatore, ciò premesso, chiede convintamente alla Assemblea dei deputati un giudizio ed un voto favorevoli.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

« Detta nomina è effettuata per sorteggio. Per ogni sezione elettorale si procede al sorteggio di venti nominativi fra gli elettori di quella sezione. I primi quattro nominativi sorteggiati sono nominati scrutatori, purché risultino idonei secondo quanto prescritto al comma precedente e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età. I nominativi sorteggiati che seguono i primi quattro fungono da scrutatori supplenti che subentrano progressivamente ai primi quattro, nell'ordine di estrazione a sorte, in caso di inidoneità o di impedimento.

Se il comune è retto da un commissario, questi procede per sorteggio, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Per ogni comune si procede con un unico sorteggio, valido per tutte le sezioni, di numeri corrispondenti ai numeri progressivi degli elettori di tutte le sezioni di quel comune.

Ai nominati, il sindaco o il commissario notificano nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale impedimento di cui al secondo comma deve essere comunicato al sindaco o al commissario entro il giorno successivo la notifica della nomina ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

« Detta nomina è effettuata per sorteggio. Per ogni sezione elettorale si procede al sorteggio fra gli elettori della sezione stessa di quaranta nominativi nei comuni con oltre 10.000 abitanti e di venti nominativi negli altri comuni. I primi quattro nominativi sorteggiati sono nominati scrutatori, purché risultino idonei secondo quanto prescritto al comma precedente e non abbiano superato il settantesimo anno d'età. I nominativi sorteggiati che seguono i primi quattro fungono da scrutatori supplenti che subentrano progressivamente ai primi quattro, nell'ordine di estrazione a sorte, in caso di inidoneità o di impedimento.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano altresì alle elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali, dei consigli comunali e circoscrizionali nonché all'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

ART. 2.

Identico.